

NORME REGOLAMENTARI REGIONALI

Art. 01 - La stagione sportiva PGS inizia il 1° settembre 2024 e termina il 31 di agosto 2025.

Art. 02 - Ogni Società può partecipare ai campionati provinciali con più squadre per ogni singola categoria. In tal caso deve presentare al Comitato Provinciale l'elenco degli atleti facenti parte di ogni singola squadra, facendo divieto di scambiare gli atleti tra le due o più squadre iscritte al campionato della medesima categoria.

Solo nelle fasi finali sarà possibile schierare qualsiasi atleta.

Art. 03 – La distinta degli atleti partecipanti alla gara, completi in ogni loro parte, dovranno essere consegnati all'arbitro **almeno 20' prima dell'inizio della gara. Oltre alla distinta dovrà essere consegnato il tabulato tesseramenti estratto dalla piattaforma online.**

Art. 04 - Il tempo massimo di attesa è fissato in 30' per tutte le discipline sportive.

Art. 05 - Qualora le società abbiano maglie di colore uguale o simile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

Art. 06 - Per l'organizzazione ed il coordinamento dei campionati provinciali e per la stesura delle relative classifiche tecniche, disciplinari e definitive, sono competenti i relativi Comitati Provinciali.

Art. 07 – Un campionato provinciale, per essere valido, **deve:**

- a) essere indetto entro il mese di novembre, salvo casi eccezionali;
- b) essere organizzato nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti sportivi;
- c) prevedere, per ogni squadra, lo svolgimento di almeno **sei gare**.

Art. 08 - Tutti i campionati provinciali devono disputarsi con la formula di gare di andata e ritorno. In ogni caso ogni squadra dovrà disputare, qualunque sia il numero delle squadre iscritte, almeno **sei gare**.

Art. 9 - Le gare si disputeranno secondo i calendari stabiliti dalle relative commissioni tecniche.

Le Società non potranno apportare variazioni alcune agli stessi. Qualora una Società avesse necessità di spostare il giorno o l'orario di una gara, dovrà produrre al Comitato Provinciale, la seguente documentazione:

- a) **richiesta scritta** indicante i motivi validi per cui si chiede lo spostamento e la data in cui si propone il recupero;
- b) **tassa spostamento gara di € 10,00** non restituibile.

Art. 10 - I Comitati Provinciali organizzeranno i campionati provinciali secondo le modalità e nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigente.

Art. 11 - **Le squadre rinunziatarie o escluse per qualsiasi motivo dai campionati provinciali o regionali non avranno diritto a partecipare alle fasi regionali e nazionali per l'anno successivo, salvo ulteriori sanzioni disciplinari.**

Art. 12 – I **reclami** ed i **ricorsi** sono disciplinati dal **Regolamento di disciplina e giustizia sportiva** (vedi nel sito www.pgsicilia.it). Tasse stabilite per la corrente stagione sportiva:

LIVELLO	TASSA RECLAMO	TASSA RICORSO
Provinciale	30,00	-
Regionale	55,00	55,00
Nazionale	105,00	105,00

Art. 13 – Le squalifiche comminate in fase Provinciale, laddove non interamente scontate, avranno valore anche per le fasi successive.

Nel caso in cui il campionato preveda una formula in due fasi, la prima a gironi e la seconda ad eliminazione diretta (Play-Off), le ammonizioni saranno azzerate al termine della prima fase, fermo restando che saranno comunque valide ai fini della Classifica Disciplina.

Art. 14 - I Comitati Provinciali sono autorizzati a disporre eventuali deroghe al presente regolamento in relazione a comprovate e particolari esigenze locali relativamente alla fase provinciale.

Si ricorda peraltro che per le fasi interprovinciali e regionali dovrà essere applicato integralmente il Regolamento sportivo nazionale.

Art. 15 - Gli arbitraggi per tutti gli sport verranno garantiti ove possibile dagli arbitri PGS e da quelli dei settori federali per le Federazioni convenzionate.

In caso di assenza del direttore di gara, trascorso il termine di attesa, dirigerà l'incontro il dirigente o l'allenatore della squadra ospite.

Sarà cura della Società ospitante trasmettere il referto e il relativo risultato al Comitato provinciale entro le 24 h successive alla disputa dell'incontro.

Art. 16 - Il commissario di campo osserva e riferisce sull'andamento della gara, sul comportamento del pubblico, dei dirigenti, delle squadre prima, durante e dopo la gara.

Controlla gli accessi all'impianto interdetto al pubblico riconoscendo i partecipanti alla gara e gli eventuali accreditati/autorizzati. È designato dalla direzione tecnica provinciale o regionale.

Art. 17 - Qualora una gara venisse interrotta per cause di forza maggiore (sopravvenute ed imprevedibili) si applica quanto previsto dai regolamenti federali.

Art. 18 - Il Comitato Regionale declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone e a cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS.

Per quanto non contemplato nei presenti regolamenti si rimanda integralmente ai regolamenti federali .